

## SCHEMA CONVENZIONE QUADRO

**tra**

la **Giunta regionale della Lombardia**, codice fiscale n. 80050050154 nella persona del \_\_\_\_\_ – dott. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_, posta in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della \_\_\_\_\_,

(di seguito, anche, la "Regione"),

**e**

**Explora S.c.p.a.** , con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, capitale sociale Euro 500.000,00 interamente versato, REA 2019417 (C.F./P.I. 08344310969), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, in persona del Direttore Generale pro-tempore, Giorgio Kindinis, nato a Pisa, il 22/10/1973 e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità, in virtù dei poteri conferitogli in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 2015,

(di seguito, anche, "Explora" e/o la "Società"),

congiuntamente la Regione e Explora , di seguito indicate le "**Parti**".

### PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale (L.R. Statutaria 1/2008), le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti e ordinati con Legge Regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione;
- con l'articolo 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30 "Disposizioni legislative per l'attuazione del Documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007" è stato istituito il Sistema regionale e, negli allegati A1 ed A2 della medesima legge sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono, tra i quali la Società Explora S.c.p.a.;

- ai sensi dell'art. 1, comma 1 ter, della medesima legge n. 30, i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale come individuati, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;
- la Giunta regionale, nell'ambito del Programma Regionale di Sviluppo della X<sup>a</sup> Legislatura, approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013, definisce annualmente, anche attraverso il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), gli indirizzi operativi cui i soggetti del sistema devono attenersi;
- con Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27, "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" Regione Lombardia ha promosso, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'istituzione o la partecipazione a società finalizzate alla promozione del turismo e dell'attrattività, alla valorizzazione del territorio e alla fornitura di servizi correlati;
- con D.G.R. n. 4095 del 2 ottobre 2015, Regione Lombardia ha individuato Explora S.c.p.a., alla luce di quanto previsto della L.R. 27/2015, unico soggetto di riferimento per Regione Lombardia per la promozione del turismo a livello regionale lombardo, da svilupparsi secondo il modello organizzativo del c.d. in house providing;
- con D.G.R. n. 4550 del 10 dicembre 2015, è stata disposta: l'acquisizione da parte di Regione Lombardia delle azioni di Explora S.c.p.a. detenute da Finlombarda S.p.a., costituenti una partecipazione rappresentativa del 40% (quaranta per cento) del capitale sociale, da valutarsi secondo il metodo del patrimonio netto pro quota; l'acquisizione da parte di Regione Lombardia di parte delle azioni di Explora S.c.p.a., detenute da Camera di Commercio di Milano, costituenti una partecipazione rappresentativa del 20% (venti per cento) del capitale sociale, da valutarsi secondo il metodo del patrimonio netto pro quota; la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano e Unioncamere Lombardia ("**Unioncamere**") per regolamentare i rapporti tra i soci; l'inserimento di Explora S.c.p.a. nell'allegato A2 dell'art. 1 della L.R. 30/2006, legge istitutiva del cd. Sistema regionale, a decorrere dall'effettiva acquisizione delle partecipazioni azionarie da parte di Regione Lombardia;
- in data 30 maggio 2016 Regione Lombardia ha acquisito le azioni di Explora S.c.p.a. detenute da Finlombarda S.p.a. nella misura del 40% (quaranta per cento) e della Camera di Commercio di Milano nella misura del 20% (venti per cento);
- il capitale sociale è quindi pari a Euro 500.000,00, con un numero totale di azioni pari a n. 500.000 del valore nominale di 1 euro per azioni suddiviso tra i soci nel seguente

modo: Regione Lombardia pari a Euro 300.000,00 corrispondente al 60% del numero totale delle azioni, C.C.I.A.A. di Milano pari a Euro 100.000,00 corrispondente al 20% del numero totale delle azioni, UNIONCAMERE LOMBARDIA pari a Euro 100.000,00 corrispondente al 20% del numero totale delle azioni.

- ai sensi dell'art. 1, comma 1 quater, della suddetta l.r. 30/2006, le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta;
- è stata sottoscritta dalla Regione Lombardia e da Navigli Lombardi S.c.a.r.l. la Convenzione Quadro conforme allo schema approvato con d.g.r. n. 6232 del 20/02/2017 con efficacia fino al 31 dicembre 2017;
- è stata sottoscritta dalla Regione Lombardia e da Explora S.c.p.a. la vigente Convenzione Quadro conforme allo schema approvato con d.g.r. n. 5924 del 30/11/2016 con efficacia fino al 31 dicembre 2018, con la previsione della revisione della stessa in caso d'integrazione con la società Navigli Lombardi S.c.a.r.l.
- con d.g.r. n. 6546 del 04/05/2017 è stata approvata la disciplina del controllo analogo di Regione Lombardia sulle società partecipate in modo totalitario di cui all'allegato A1 e sulle società a totale partecipazione pubblica di cui all'allegato A2 alla L.R. 30/2006, inoltre è stata estesa l'applicazione delle direttive approvate con d.g.r. 25.07.2016 n. 5447 alle società totalmente partecipate da amministrazioni pubbliche di cui all'allegato A2, quindi ad Explora S.c.p.a.
- in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dal d.lgs. 175/2016, il 22 dicembre 2016, con atto notarile N. 36045 di Repertorio - n. 26127 di Raccolta, l'Assemblea dei Soci ha approvato il nuovo Statuto di Explora S.c.p.a., successivamente modificato con atto notarile del 23 novembre 2017, N. 473 di Repertorio - n. 317 di Raccolta;
- con d.g.r. 29.09.2017, n. 7120 "Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente da Regione Lombardia – Aggiornamento, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016, dei piani di razionalizzazione adottati, ex lege 190/2014, con d.g.r. 3358/2015 e, per l'ambito enti dipendenti, con d.g.r. 3933/2015 – Attuazione art. 7 l.r. 34/2016" con la quale è stata confermata la prosecuzione nell'iter di integrazione della società Navigli Lombardi S.c.a.r.l. con Explora S.c.p.a, avviato con d.g.r. 4550/2015;

- con atto stipulato avanti al dott. Marco Ferrari - Notaio in Milano - in data 19.12.2017, rep. N. 1.948/1.055, è stato ceduto un ramo aziendale di Navigli Lombardi S.c.a r.l. in favore di Explora S.c.p.a, con efficacia dal 1° gennaio 2018, cui segue la messa in liquidazione della società Navigli Lombardi, circostanze, queste, che realizzano la condizione per provvedere alla revisione della Convenzione Quadro vigente.

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per l'avvalimento della Società quale soggetto del Sistema Regionale di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 3, fermo restando il rispetto dei principi di convenienza tecnico-economica e razionalizzazione della spesa.

#### **Articolo 2 – Riferimenti programmatici**

1. La Società opera all'interno del Sistema regionale della Giunta regionale, in coerenza con il PRS, con gli indirizzi programmatici per gli enti, le società regionali e le fondazioni individuati nel DEFR.
2. La Società concorre alla realizzazione delle politiche e delle azioni regionali, definite dalla Giunta.

#### **Articolo 3 –Attività**

1. Explora S.c.p.a., che opera in regime di *"house providing"* realizzando oltre l'80% del fatturato della Società nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, ha scopo consortile e non lucrativo. Essa ha per oggetto esclusivo lo svolgimento dei servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate ai soci stessi in materia di promozione del turismo e dell'attrattività, valorizzazione del territorio lombardo e fornitura di servizi correlati.

2. La Società, in collaborazione con tutte le Direzioni regionali, ai fini della promozione del turismo e dell'attrattività, valorizzazione del territorio lombardo e fornitura di servizi correlati, nonché nel rispetto delle proprie finalità statutarie e della normativa vigente, svolge:

- a) promozione e valorizzazione del territorio lombardo, anche attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi turistici;
- b) promozione di eventi, di siti web e di attività turistiche;
- c) organizzazione di convegni, forum, conferenze, seminari e workshop, sia nazionali che internazionali, in materia di sviluppo e attrattività del territorio e di promozione turistica;
- d) progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative di interesse turistico;
- e) svolgimento delle attività connesse con lo sviluppo delle offerte turistiche e delle iniziative strumentali all'attrazione territoriale, come per esempio le analisi di benchmark, la mappatura delle offerte, l'analisi della domanda e delle dinamiche di contesto, la definizione degli strumenti per lo sviluppo, l'identificazione degli elementi principali di attrattività del territorio;
- f) sviluppo delle offerte turistiche e la definizione degli strumenti connessi, anche favorendo l'integrazione tra gli operatori della filiera estesa;
- g) attività di identificazione della domanda turistica e delle istanze cui può rivolgersi lo sviluppo dell'attrattività territoriale, svolgendo, per esempio, la profilazione dei turisti (anche attraverso strumenti e iniziative che si avvalgono di tecniche automatizzate per la promozione mirata in base al tipo di profilo degli utenti);
- h) sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio, come per esempio card e applicazioni per smartphone;
- i) sviluppo di accordi di commercializzazione per il miglioramento e l'incremento di efficienza nella diffusione dei pacchetti turistici e delle iniziative volte a intensificare l'attrattività del territorio;
- j) prestazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica volti a sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica del territorio lombardo;
- k) ogni attività concernente l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione di servizi informativi o di banche dati connesse con le attività sopra descritte;

- l) attività di formazione e di servizi relativi al turismo;
- m) prestazione di consulenze e servizi volti al miglioramento della qualità dei servizi culturali e turistici esistenti e alla creazione di nuovi servizi;
- n) attività editoriali a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti;
- o) sviluppo e gestione dell'attività di navigazione turistica quale strumento per la promozione e la valorizzazione del sistema navigazione turistica fluviale e lacustre del territorio lombardo.

#### **Articolo 4 – Programma pluriennale delle attività**

1. Il Programma pluriennale delle attività individua il complesso delle attività, che la Società svolge per conto del socio Regione Lombardia, tra quelle statutariamente previste al precedente articolo 3, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, nel corso degli esercizi finanziari ricompresi nel bilancio di previsione, indicando anche le risorse diverse dai trasferimenti regionali.
2. La Società s'impegna a presentare il Programma pluriennale delle attività alla Giunta per la relativa approvazione, entro il 30 novembre di ogni anno, in raccordo con le singole Direzioni regionali competenti per materia; queste ultime, di norma, dovranno far pervenire alla Società, entro il 31 ottobre di ogni anno, le proprie proposte di attività.
3. Il Programma pluriennale delle attività viene approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale. Il Programma pluriennale contiene la descrizione sintetica delle attività della Società e le risorse per singola annualità con l'imputazione per ogni attività della quota del contributo di funzionamento a carico di Regione Lombardia, così come determinato al successivo art. 8.
4. Le attività contenute nel Programma pluriennale devono essere declinate in incarichi approvati con decreto dalla Direzione committente secondo le modalità e con i contenuti di cui al successivo articolo 6. Con tale atto le Direzioni stesse provvedono ad adottare gli impegni di spesa a garanzia della copertura finanziaria dei costi non imputabili a contributo di funzionamento per il periodo di espletamento dell'incarico.

## **Articolo 5 – Attività non programmate o non programmabili**

1. Ulteriori attività tra le parti non previste in sede di definizione del Programma pluriennale delle attività, di cui al precedente articolo 4, potranno essere concordate, purché coerenti con la *mission* istituzionale della Società, con le disposizioni della presente Convenzione Quadro e con gli obiettivi della programmazione regionale.
2. Le suddette attività saranno ricomprese nell'ambito dell'aggiornamento del Programma pluriennale delle attività che avviene in sede di assestamento del bilancio regionale.
3. Ulteriori aggiornamenti, antecedenti e successivi al periodo di assestamento di bilancio, sono disposti con apposite delibere di Giunta. Tali delibere possono essere assunte al massimo entro il 15 novembre di ogni anno.
4. Le rimodulazioni del Programma pluriennale delle attività devono comunque tenere conto dei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.
5. Le attività aggiornate secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 devono essere successivamente declinate in incarichi approvati con decreto della Direzione committente secondo le modalità e con i contenuti di cui al successivo articolo 6. Con tale atto le Direzioni stesse provvedono ad adottare l'impegno di spesa a garanzia della copertura finanziaria dei costi non imputabili a contributo di funzionamento per il periodo di espletamento dell'incarico.

## **Articolo 6 – Incarichi**

1. Ogni incarico deve essere preceduto da una proposta che la Società presenta, entro i termini concordati, alle Direzioni committenti comprensiva sia della quota figurativa di contributo di funzionamento imputata all'incarico stesso, sia dell'indicazione delle ore/uomo dedicate con le relative tariffe, per le valutazioni di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016. Le Direzioni committenti comunicano le modifiche che intendono apportare e, una volta concordato il testo finale, adottano gli atti di cui agli artt. 4 comma 4 e 5 comma 5.
2. Gli incarichi devono contenere i seguenti elementi essenziali:
  - a) l'oggetto delle attività, che deve essere determinato o determinabile (ad esempio contenuto della prestazione richiesta, modalità di esecuzione della stessa, livelli minimi di servizio);

- b) la quota figurativa di contributo di funzionamento e le ore/uomo dedicate con relativa tariffa per le valutazioni di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016;
  - c) il dettaglio dei costi esterni stimati per ciascuna attività commissionata (ad esempio consulenze, beni di consumo, servizi professionali, servizi tecnici, servizi informatici);
  - d) la decorrenza delle attività e la relativa durata, nonché i termini entro cui la Società deve svolgere l'attività;
  - e) le modalità ed i tempi di pagamento correlati alle scadenze delle fasi di lavoro;
  - f) gli indicatori idonei a verificare la qualità della prestazione svolta dalla Società, nonché il contributo alla realizzazione delle politiche regionali, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento per cui si richiede l'assistenza della Società;
  - g) l'indicazione dei referenti delle attività dei singoli progetti attuativi per la Società e per la Giunta;
  - h) la clausola relativa alla privacy, come definita all'articolo 8, comma 7 della presente Convenzione Quadro;
  - i) la clausola di risoluzione in via amministrativa delle controversie;
  - j) le eventuali clausole integrative o derogatorie a quelle della presente Convenzione Quadro definite per esteso e adeguatamente motivate, non suscettibili di estensione ad altri rapporti in essere tra le Parti.
3. Nell'espletamento degli incarichi affidati, la Società può avvalersi della collaborazione di soggetti terzi nel rispetto della normativa vigente.

## **Articolo 7 - Budget**

1. In attuazione della presente Convenzione Quadro, la Società si impegna a presentare il budget, nei termini e nelle modalità previsti dall'art. 78 ter della l.r. 34/1978.
2. Il budget è costituito dal Conto Economico preventivo corredato da una relazione accompagnatoria che indica le attività da svolgere, i connessi costi e le connesse risorse preventivate (personale, acquisto di beni, servizi, ecc....).



## **Articolo 8 – Modalità di finanziamento della Società**

1. La Regione assicura la copertura delle spese di funzionamento della Società, così come individuate e quantificate da budget di cui all'art. 7, proporzionalmente alla quota societaria.
2. L'ammontare del contributo di funzionamento, per le spese di cui al comma 1, viene stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio sulla base delle spese di funzionamento risultanti dal budget presentato dalla Società
3. Il contributo è erogato in tre rate, previa presentazione di fatturazione e salvo la sopravvenienza in corso d'anno di circostanze impreviste e imprevedibili che determinino uno scostamento in diminuzione o in aumento dei costi di funzionamento stimati:
  - la prima pari al 40% in acconto da versare entro il 31 gennaio;
  - la seconda pari al 40% in acconto da versare entro il 31 luglio;
  - la terza pari al 20% da versare a saldo.
4. La Regione assicura la copertura finanziaria dei costi sostenuti per l'acquisto di cespiti a utilità pluriennale, necessari alla Società per lo svolgimento delle attività istituzionali. A tal fine, ne verifica previamente l'effettiva esigenza, anche in relazione agli standard regionali.

## **Articolo 9 – Rendicontazione e modalità di liquidazione**

1. Ai fini della rendicontazione del contributo di funzionamento, la Società invia alla Regione i dati definitivi relativi ai costi effettivamente sostenuti, secondo i format pervenuti dagli uffici finanziari regionali e alle scadenze da questi indicati, comunque in tempo utile per l'approvazione del bilancio d'esercizio. La liquidazione del contributo di funzionamento è a cura degli uffici finanziari regionali.
2. Le voci di costo relative agli incarichi, esposti nelle proposte di cui all'art. 6, comma 1, saranno rendicontati alle Direzioni committenti, corredati dai giustificativi di spesa per i costi esterni sostenuti dalla Società: la liquidazione di tali costi esterni è a cura delle Direzioni committenti; la quota di contributo rendicontata negli incarichi stessi è già liquidata dagli uffici di cui al comma 1.

3. La Società provvederà annualmente a rendicontare, prima del saldo di cui all'art. 8 comma 3, anche per il tramite delle Direzioni committenti, le attività svolte attraverso una relazione esplicativa che evidenzia il loro andamento, i risultati raggiunti, i costi sostenuti, il rispetto della programmazione e gli eventuali scostamenti.

### **Articolo 10 – Decorrenza e durata**

1. La presente Convenzione ha validità e efficacia a decorrere dalla sottoscrizione della stessa e sino al 31 dicembre 2019.

### **Articolo 11 – Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. La Società si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti la presente Convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.
2. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.
3. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003, la Società contraente assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati, di titolarità della Giunta regionale della Lombardia. Titolare del trattamento è la Giunta regionale nella persona del proprio legale rappresentante. Responsabile del trattamento è la Società nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore. Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della Direzione competente per lo specifico incarico/servizio.
4. Al momento della sottoscrizione degli incarichi, la Società:
  - a) dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
  - b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;

- c) s'impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti dell'incarico/servizio;
- d) s'impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
- e) s'impegna a comunicare alla Giunta regionale ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la Giunta regionale, affinché quest' ultima - ai fini della legittimità del trattamento affidato - possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- f) s'impegna a nominare ed indicare alla Giunta regionale una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- g) s'impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- h) consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

5. Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi, potranno essere declinate con apposito disciplinare.

## **Articolo 12 – Definizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione che dovessero insorgere tra le Parti qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.

2. Qualora la Società abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda alla Giunta che provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 giorni dalla ricevuta notifica. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della Giunta stabilire e comunicare prima della scadenza dei

45 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

### **Articolo 13 – Responsabilità e manleva**

1. La Società è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionate ai sensi della presente Convenzione.
2. La Società sarà ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze qualora alla stessa imputabili.
3. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti della Società è di competenza della Regione. L'accertamento di inadempimenti contrattuali, imputabili alla Società, sarà valutato quale elemento negativo anche in sede di valutazione delle *performance* delle prestazioni dirigenziali.

### **Articolo 14 – Modifiche alla convenzione**

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo della presente Convenzione Quadro costituirà atto aggiuntivo da approvarsi con apposita deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

<p>Per Regione Lombardia</p> <p>Il DC Programmazione, Finanza e</p> <p>Controllo di gestione</p> <p>-----</p>	<p>Per la Società</p> <p>Il Direttore Generale</p> <p>-----</p>
---	---